

Bruxelles, 21 novembre 2017
(OR. en)

14611/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0241 (NLE)**

PECHE 458

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12750/17 PECHE 368 - COM(2017) 556 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. Il 29 settembre 2017 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. La proposta intende denunciare il suddetto accordo, a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio¹ che ha aggiunto l'Unione delle Comore all'elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

¹ GU L 185 del 18.7.2017, pag. 37.

2. Nella riunione del 15 novembre 2017 il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha raggiunto un accordo sulla proposta con alcune modifiche del testo originale dell'articolo 2 e dei relativi considerando. Tali modifiche sono volte a: i) stabilire il termine di sei mesi perché la denuncia prenda effetto e ii) assicurare che la denuncia possa essere ritirata prima di prendere effetto, nel caso in cui una decisione del Consiglio elimini l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti. In aggiunta il Gruppo ha concordato di modificare la base giuridica della decisione del Consiglio in "articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)".
3. La Commissione ha formulato una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Coreper/Consiglio concernente la base giuridica (figurante nell'addendum).
4. DK e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare.
5. Si invita pertanto il Coreper a confermare l'accordo raggiunto dal Gruppo e a suggerire che, in una delle prossime sessioni, il Consiglio:
 - a) decida di modificare la base giuridica della decisione del Consiglio in "articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7" e di trasmettere il testo convenuto del progetto di decisione (figurante nel doc. 14423/17 PECHE 446, messo a punto dai giuristi-linguisti) al Parlamento europeo per approvazione, insieme alla richiesta di procedere a tale approvazione entro tre mesi; e
 - b) iscriva nel processo verbale della sessione la dichiarazione riportata nell'addendum alla presente nota.